



Città di Modugno

CITTA' METROPOLITANA DI BARI

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 13 DEL 29/03/2021

OGGETTO: LEGGE 160/2019. ISTITUZIONE E DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE. APPROVAZIONE REGOLAMENTO.

L'anno duemilaventuno, addì ventinove del mese di marzo, in modalità telematica in videoconferenza, in seguito ad avvisi scritti, consegnati al domicilio dei Sigg. Consiglieri ai sensi dell'art. 36 del Regolamento Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale dalle ore 16.39, in sessione straordinaria, in grado di prima convocazione, ed in seduta pubblica. Al momento della trattazione del punto all'ordine del giorno concernente l'argomento in oggetto, risultano presenti i seguenti consiglieri:

	<i>Presente</i>		<i>Presente</i>		
1	CARFAGNINI Nunzio	Presente	14	TOSCA Davide	Presente
2	BOSCO Lucia	Presente	15	MELE Giuseppe	Presente
3	DONATI Giovanni	Presente	16	CRAMAROSSA Fabrizio	Presente
4	SBLENDORIO Marisa	Presente	17	MACINA Bartolomeo	Presente
5	VITRANO Mariarosaria	Presente	18	VITUCCI Simona	Presente
6	CASSANO Emanuele	Presente	19	SILVESTRI Vito	Presente
7	MASTROMARCO Nicole	Presente	20	VASILE Lorenzo	Presente
8	STEA Alessandra	Presente	21	GRAMAZIO Raffaele	Presente
9	CHESSA Antonio	Presente	22	BELLINO Giovanna	Presente
10	SCELSI Vincenzo	Presente	23	CAPUTO Nicola Giuseppe	Presente
11	LINSALATA Michele	Presente	24	LOSOLE Pietro	Presente
12	VENTOLA Antonella	Presente			
13	PANETTELLA Maurizio	Presente			
			25	BONASIA Nicola - Sindaco	Presente

CONSIGLIERI PRESENTI: N. 25. SONO, ALTRESI', PRESENTI GLI ASSESSORI: DI LELLA DELLA MALVA, LOPEZ, MAURELLI, MONTEBRUNO, PANTALEO, SPIZZICO

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale: Dott. PANETTELLA Maurizio
Assiste alla seduta il Segretario Generale: Dott. Nunziante Vittorio Francesco Ercole

Città di Modugno - CC n. 13 del 29/03/2021
Copia

Il Presidente introduce l'argomento in oggetto e cede la parola all'assessore Maurelli la quale richiama la relazione che accompagna la proposta di deliberazione che si presenta del seguente tenore:

“IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'articolo 52 del D.Lgs 446/1997, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del D.Lgs 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che “... *i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti*”;
- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836 “*a decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi*”.
- ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1, 847. *Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.*
- ai sensi dell'articolo 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019 n.162, convertito, con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8 ha disposto che *Limitatamente all'anno 2020 non ha effetto l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; si applicano, per il medesimo anno, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni nonche' la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente ai capi I e II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonche' il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.*

VISTA la disposizione del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone unico patrimoniale prevede: “*Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:*



- a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;
- b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;
- c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;
- d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;
- e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;
- f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;
- g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
- h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.”

CONSIDERATO che, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge 160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale in luogo dei previgenti prelievi applicati nel Comune di Modugno e che a mezzo del presente canone vengono soppressi ossia:

- La Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche – TOSAP
- L'Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritto sulle Pubbliche Affissioni – ICPDPA

VISTA la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 *Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.*

VISTA la proposta di regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale che si allega alla presente e che si articola in nei seguenti punti principali:

- TITOLO I: disposizioni sistematiche relativa al canone di cui alla legge 160/2019
- TITOLO II: disciplina del procedimento amministrativo di rilascio delle occupazioni di suolo pubblico, tenuto conto dell'organizzazione interna degli uffici del comune. Il titolo definisce modalità e termini di presentazione delle istanze nonché le dinamiche connesse alla modifica, sospensione, revoca e decadenza
- TITOLO III: : disciplina del procedimento amministrativo per il rilascio delle autorizzazioni pubblicitarie, tenuto conto dell'organizzazione interna degli uffici del comune. Il titolo definisce modalità e termini di presentazione delle istanze nonché le dinamiche connesse alla modifica, sospensione, revoca e decadenza



- TITOLO IV: definisce il sistema tariffario per la determinazione del canone di occupazione e di esposizione pubblicitaria definendo le categorie del territorio, anche in ragione della disciplina di dettaglio dettata negli allegati sub A) e B), le competenze della giunta comunale e i limiti minimi e massimi per la determinazione dei coefficienti. Il titolo racchiude la disciplina delle esenzioni e riduzioni
- TITOLO V: disciplina il servizio delle pubbliche affissioni tenuto conto dell'obbligo di mantenere il servizio previsto dall'articolo 18 del d lgs 507/93 fino al 1 dicembre 2021
- TITOLO VI: norme relative alla riscossione, ordinaria e coattiva, disciplina dell'accertamento esecutivo patrimoniale e al sistema di indennità e sanzioni definite dalla legge 160/2019
- TITOLO VII: individuazioni di particolari tipologie di occupazioni quali Passi carrabili e accessi a raso, Occupazione con impianti di distribuzione carburante, ecc.;
- TITOLO VIII: individuazioni di particolari tipologie di esposizione pubblicitaria quali: locandine, striscioni, preinsegne, ecc.
- TITOLO IX che contiene le norme transitorie e finali del regolamento.

Sono poi previsti n. 2 allegati di seguito descritti:

- ALLEGATO A: contenente la definizione delle strade della città di Modugno in n. 3 Categorie
- ALLEGATO B: contenente la classificazione delle strade, aree e spazi pubblici e il loro inserimento nelle tre categorie previste nell'allegato A).

RAVVISATA la necessità di istituire e disciplinare il canone in modo da garantire gli equilibri del gettito di entrata, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie con l'obiettivo di mantenere il valore del canone dovuto analogo al livello di pressione impositiva raggiunta con il prelievo precedente

RITENUTO di proporre l'approvazione del Regolamento del canone unico patrimoniale con decorrenza di applicazione delle disposizioni dal 1 gennaio 2021.

VISTO l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l' aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*.

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree



del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'articolo 42 del TUEL

VISTI:

- l'articolo 151 del d.lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento
- il comma 4 bis dell'articolo 106 del dl 34/2020 che stabilisce *Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021*.
- l'articolo 124 del TUEL che disciplina la pubblicazione delle deliberazione

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio 7° - Entrate – Dott. Fulvio P. Gesmundo reso in data 26/02/21, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi.

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio 6° - Finanziario, Dott. ssa Valeria De Pasquale, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi della sopraccitata disposizione di Legge.

DATO ATTO del parere favorevole del Collegio dei Revisori (verbale n. 4 del 03/03/21), ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 così come modificato dal D.L. 174/2012.”

Il consigliere MACINA dichiara che le commissioni Servizi Amministrativi e Statuto e Regolamenti si sono riunite. I lavori hanno prodotto due proposte di emendamento formulate dai consiglieri Silvestri e Caputo. Su richiesta del Presidente, il Segretario Generale, dott. Nunziante, dichiara che il regolamento del Consiglio Comunale non disciplina puntualmente la presentazione degli emendamenti. Suggerisce alle commissioni di lavorare in modo che da esse venga fuori la proposta da porre all'attenzione del Consiglio. Nel caso in cui uno dei componenti voglia apportare ulteriori modifiche, lo può fare prima della celebrazione della seduta consiliare.

Silvestri formalizza la proposta di emendamento, chiedendo di aggiungere alla lettera i) dell'art. 32 dopo la parola “culturali”, l'espressione “ - politiche”, in quanto così sancito dagli articoli 18 e 49 della Costituzione. Il Segretario Generale chiarisce che, secondo quanto previsto dal regolamento del Consiglio Comunale, occorre prima discutere gli emendamenti soppressivi, poi quelli modificativi e quindi quelli aggiuntivi. Aggiunge che è necessario acquisire anche il parere tecnico sulla proposta di emendamento. SILVESTRI dichiara che è stata già fornita. MACINA dichiara che era stato incaricato dalla commissione di presentare gli emendamenti.

Il Presidente pone in votazione per appello nominale la proposta di emendamento del consigliere Silvestri, accertando il seguente esito:



Consiglieri presenti: n. 25;

Voti a favore: n. 9 (CRAMAROSSA, MACINA, VITUCCI, SILVESTRI, VASILE, GRAMAZIO, BELLINO, CAPUTO, LOSOLE);

Voti contrari: n. 16;

Il Presidente introduce l'emendamento prot. 12617 del 29/3/21, a firma dei consiglieri Bellino, Cramarossa, Caputo, Gramazio, Silvestri, Vasile. CAPUTO dichiara di ritirare l'emendamento complessivo proposto con la nota su richiamata al fine di presentarne uno per ciascuna proposta di modifica. Quindi, CAPUTO propone di modificare l'art. 7 co. 1 lett. c), sostituendo l'espressione "6 ore" con l'espressione "8 ore e sino a tre giorni consecutivi". Aggiunge che il parere tecnico è favorevole per le 8 ore e non favorevole per l'espressione fino a tre giorni.

LOSOLE ritiene corretto il parere fornito dal Responsabile sull'emendamento. CARFAGNINI propone di riportare i contenuti degli emendamenti di Caputo in commissione perché meritano la giusta attenzione. Il Sindaco BONASIA dichiara che va approvato il regolamento, accogliendo gli emendamenti che hanno ottenuto parere di regolarità tecnica. La commissione successivamente può apportare ulteriori modifiche. L'assessore MAURELLI aggiunge che sono necessari il parere contabile e quello dei revisori dei conti. Il Presidente del Collegio dei revisori chiede che gli emendamenti arrivino in tempo utile per poterli analizzare e fornire il parere. Il Segretario Generale dichiara che nella fattispecie è rilevante il parere tecnico più che quello dei revisori. Nel caso in cui il Consiglio voglia di discostarsi dal parere tecnico, deve motivare le ragioni della decisione.

MELE dichiara che quella parte dell'emendamento che è provvista del parere tecnico favorevole, può essere accolta.

CASSANO dichiara che va data una chiara disciplina all'iter della presentazione e della votazione degli emendamenti. CAPUTO ritiene che sia meglio riportare l'argomento in commissione. CRAMAROSSA dichiara che o si votano gli emendamenti oppure si chiede il ritiro dell'argomento. Il Sindaco ribadisce che non è opportuno approvare emendamenti che non abbiano un parere tecnico favorevole e ripropone di approvare la deliberazione con la possibilità di modificare il regolamento prima della approvazione del bilancio. SBLENDORIO ritiene che la tempistica di presentazione degli emendamenti vada regolamentata. DONATI dichiara che gli emendamenti vanno presentati secondo una corretta tempistica, facendoli transitare prima in commissione e poi in Consiglio. CARFAGNINI dichiara che il regolamento va approvato e successivamente si può ritornare in commissione per ulteriori modifiche. Invita a rispettare i tempi stabiliti per la presentazione degli emendamenti. CAPUTO chiede di votare la proposta di emendamento. LOSOLE condivide quanto dichiarato da Cramarossa.

Il Presidente pone in votazione la proposta di emendamento del consigliere Caputo.

Posta in votazione la proposta per appello nominale, si accerta il seguente esito:

Consiglieri presenti: 24;

Voti a favore: n. 5 (CRAMAROSSA, VASILE, GRAMAZIO, BELLINO, CAPUTO);

Voti contrari: n. 13;

Astenuti: n. 6 (BOSCO, DONATI, STEA, MACINA, VITUCCI, LOSOLE);

Assenti: n. 1 (SILVESTRI);

Il consigliere SCELISI chiede di interrompere i lavori per cinque minuti. Posta in votazione la proposta, è approvata all'unanimità. La seduta è sospesa alle ore 20.04.



Il Presidente dispone l'appello per chiamata nominale, accertando alle ore 20,19 la presenza di n. 24 consiglieri; assente Silvestri.

Il Sindaco BONASIA invita a ritirare gli emendamenti con l'impegno della maggioranza a celebrare sedute di commissioni che analizzino le proposte di emendamenti.

CAPUTO dichiara di accogliere la proposta del Sindaco, considerato che mancano i pareri dei Responsabili dei Servizi 5 e 11, e si astiene dal votare l'argomento.

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione per appello nominale, accertando il seguente esito:

Consiglieri presenti: n. 24;

Voti a favore: n. 16;

Astenuti: n. 8 (CRAMAROSSA, MACINA, VITUCCI, VASILE, GRAMAZIO, BELLINO, CAPUTO, LOSOLE);

Assenti: n. 1 (SILVESTRI);

Richiamati gli esiti delle votazioni innanzi riportate;

DELIBERA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

1. Di prendere atto che con decorrenza 1/1/2021 risulta applicabile il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria ai sensi dell'articolo 1, commi 816-836, della Legge 160/2019.
2. Di approvare il *Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria*, composto di n. 67 Articoli e comprensivo di n. 2 allegati come descritti in narrativa, riportato in allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.
3. Di dare atto che i regolamenti delle entrate tributarie, sostituite a seguito dell'introduzione del nuovo canone, e di seguito indicati restano operativi ai fini dell'accertamento delle fattispecie verificatesi sino al 31/12/2020:
 - Regolamento per l'applicazione della TOSAP ai sensi del D.Lgs 507/93 approvato, da ultimo, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 04/06/2020
 - Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, ai sensi del D.Lgs 507/1993 approvato, da ultimo, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 30/03/2017
4. di dare atto che, con successiva deliberazione, la Giunta comunale procederà alla definizione e approvazione delle tariffe del canone nel rispetto del Regolamento approvato con il presente atto e delle esigenze di bilancio.
5. di dare atto che le disposizioni del Regolamento di istituzione e disciplina del canone unico decorrono dall'1/1/2021 ai sensi dell'articolo 53, comma 16, della Legge 388/2000



IL CONSIGLIO COMUNALE

Attesa l'urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, resa per alzata di mano, da cui si accerta il seguente esito:

Consiglieri presenti: n. 21;

Voti a favore: n. 16;

Astenuti: n. 5 (MACINA, VITUCCI, BELLINO, CAPUTO, LOSOLE);

Assenti: n. 4 (CRAMAROSSA, VASILE, GRAMAZIO, SILVESTRI);

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Segretario Generale

Dott. Vittorio Francesco Ercole Nunziante

Il Presidente del Consiglio Comunale

Dott. Maurizio Panettella





Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2021 / 12**

Ufficio Proponente: **ufficio Altri Tributi**

Oggetto: **LEGGE 160/2019. ISTITUZIONE E DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE. APPROVAZIONE REGOLAMENTO.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (ufficio Altri Tributi)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, si esprime il seguente parere: FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Favorevole

Data 26/02/2021

Il Responsabile di Servizio
Dott. Fulvio Pasquale Gesmundo

Parere Contabile

ufficio Ragioneria - Tesoreria Fisco e adempimenti - Mutui e Prestiti

Ai sensi dell'art. 183, comma 7, e 147 bis, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, nonchè dell'art. 11, comma 5 del regolamento sui controlli interni, si esprime il seguente parere di regolarità contabile, attestante, altresì, la copertura finanziaria: FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Favorevole

Data 26/02/2021

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Valeria De Pasquale



Città di Modugno

CITTA' METROPOLITANA DI BARI

ATTESTAZIONE DI AFFISSIONE ALL'ALBO

IL SOTTOSCRITTO VISTI GLI ATTI D'UFFICIO

ATTESTA

CHE IL SEGUENTE ATTO

Delibera di Consiglio Comunale n.13 del 29/03/2021

OGGETTO: LEGGE 160/2019. ISTITUZIONE E DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE. APPROVAZIONE REGOLAMENTO.

E' AFFISSA ALL'ALBO PRETORIO COMUNALE PER 15 GIORNI DAL 28/04/2021 COME PRESCRITTO DALL'ART.124 COMMA 1° DEL D.LGS 267/2000

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Dott.ssa Maria Antonietta FLORIO

ATTESTAZIONE DI ESEGUIBILITA'

IL SOTTOSCRITTO VISTI GLI ATTI D'UFFICIO

ATTESTA

CHE LA STESSA E' STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE COME PRESCRITTO DALL'ART.134 COMMA 4° DEL D.LGS 267/2000

MODUGNO LI', 28/04/2021

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Dott.ssa Maria Antonietta FLORIO